

FINANZIARIA 2007/I lavoratori avranno un aumento generalizzato dall'importo della prestazione

# Nuovi assegni familiari più pesanti

## Da gennaio la busta paga subirà una rivalutazione del 15%

DI DANIELE CIRIOLI

**B**usta paga più pesante dal prossimo mese di gennaio per lavoratori dipendenti e pensionati. Gli assegni familiari subiscono una rivalutazione del 15% mentre cambiano totalmente profilo (livelli di reddito e importo annuali) per i nuclei familiari con almeno un figlio minore. Nel caso di nuclei con più di tre figli (età fino a 26 anni), inoltre, per la determinazione dell'assegno rilevano anche i figli con età superiore a 18 anni. Le novità sono previste nella Finanziaria 2007 e comportano (in alcuni casi), ai lavoratori, la necessità di ripresentare la richiesta/dichiarazione ai fini del riconoscimento dell'assegno familiare al proprio datore di lavoro.

**L'assegno al nucleo familiare.** L'assegno per il nucleo familiare è una prestazione istituita a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, pubblici e privati, con nucleo familiare composto da più persone e i cui redditi non superino determinati limiti, rivalutati annualmente.

**La domanda al datore di lavoro.** Nel caso di lavoratori dipendenti e/o pensionati, per ottenere la prestazione è necessario presentare apposita domanda (il modulo a tal fine predisposto dall'Inps è il modello SR-16).

La domanda va presentata al proprio datore di lavoro nel caso in cui il richiedente svolga attività di lavoro dipendente non agricola, ovvero alla sede Inps se il richiedente è pensionato, disoccupato, operaio agricolo, addetto ai servizi domestici e familiari ecc., cioè in tutti i casi in cui il pagamento è effettuato direttamente dall'Inps.

Nel caso nel corso dello stesso anno il lavoratore cambi datore di lavoro ovvero la competenza del pagamento dell'assegno passi dall'azienda all'Inps, è necessario presentare una nuova domanda con relativa documentazione. Nel caso di lavoratore dipendente, la domanda è sufficiente ad avviare la procedura di pagamento dell'assegno. Il datore di lavoro, infatti, dietro richiesta diretta del lavoratore che dimostra di averne diritto, verifica i requisiti e le condizioni e procede all'erogazione del trattamento. In alcuni casi il datore di lavoro è tenuto a pagare l'assegno solo se il lavoratore è stato preventivamente autorizzato dall'Inps. Tutte le modifiche che comportano una variazione della misura dell'assegno o la perdita dell'intera prestazione vanno segnalate a chi eroga l'assegno (datore di lavoro o Inps). Le variazioni possono riguardare i componenti il nucleo (per esempio nuova nascita di un figlio), oppure le situazioni che richiedono l'applicazione di una nuova tabella (l'insorgere dell'invalidità, il cambiamento dello stato civile ecc.).

**La Finanziaria 2007.** La Finanziaria 2007 (comma 11 dell'articolo 1) interviene sulla disciplina

dell'assegno per il nucleo familiare apportando interessanti novità per i lavoratori e, precisamente, un aumento generalizzato dall'importo della prestazione. In particolare:

a) opera la rideterminazione dei livelli di reddito e degli importi annuali dell'assegno (si veda tabella) con riferimento ai nuclei familiari con entrambi o un solo genitore e almeno un figlio minore e senza componenti inabili;

b) introduce un assegno aggiuntivo per i nuclei con un solo genitore e almeno tre figli minori;

c) opera una rivalutazione del 15% degli importi degli assegni di tutte le altre tipologie di nuclei familiari.

Altra novità riguarda i criteri di individuazione degli appartenenti al nucleo familiare, in cui siano presenti più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni compiuti. In questi casi, ai fini della determinazione dell'assegno rilevano al pari dei figli minori anche i figli di età superiore a 18 anni compiuti e fino a 21 anni compiuti, purché studenti o apprendisti.

**Si parte da gennaio 2007.** Tutte le novità hanno decorrenza dal 1° gennaio 2007, con l'entrata in vigore della Finanziaria. E anche questo rappresenta una novità, in quanto anticipa di sei mesi la prassi degli adempimenti che, ordinariamente, avvengono il 1° luglio di ogni anno. Di conseguenza, oltre a determinare agli aventi diritto (lavoratori e pensionati, pubblici e privati) un incremento del loro netto in busta paga a partire dalla prima mensilità del 2007, la novità comporta la necessità di comunicare al proprio datore di lavoro o all'istituto pensionistico le eventuali modifiche al proprio nucleo familiare che dovesse scaturire dalla nuova disciplina dettata dalla Finanziaria 2007, per consentire l'erogazione dell'assegno nella nuova misura generalizzata. La successiva rivalutazione dei livelli di reddito familiare riprenderà ordinariamente, con i consueti criteri, a partire dal 2008 (dal 1° luglio 2008).

### I nuovi importi dell'Anf

Reddito familiare	Importo su base annuale Assegno familiare ordinario (base) (1)
<b>• Nucleo familiare con un componente oltre i genitori o il genitore</b>	
Fino a 12.500 euro	Euro 1.650,00
Da 12.501 a 24.000 euro	L'Anf decresce di 9,3 euro per ogni 100 euro di reddito
Da 24.001 a 40.000 euro	L'Anf decresce di 0,5 euro per ogni 100 euro di reddito
Oltre 40.000 euro	L'Anf decresce di 2,3 euro per ogni 100 euro di reddito fino ad azzerarsi
<b>• Nucleo familiare con due componenti oltre i genitori o il genitore</b>	
Fino a 12.500 euro	Euro 3.100
Da 12.501 a 29.000 euro	L'Anf decresce di 13 euro per ogni 100 euro di reddito
Da 29.001 a 40.000 euro	L'Anf decresce di 0,9 euro per ogni 100 euro di reddito
Oltre 40.000 euro	L'Anf decresce di 3,1 euro per ogni 100 euro di reddito fino ad azzerarsi
<b>• Nucleo familiare con tre componenti oltre i genitori o il genitore</b>	
Fino a 12.500 euro	Euro 4.500
Da 12.501 a 34.700 euro	L'Anf decresce di 11,5 euro per ogni 100 euro di reddito
Da 34.701 a 40.000 euro	L'Anf decresce di 1,4 euro per ogni 100 euro di reddito
Oltre 40.000 euro	L'Anf decresce di 4,8 euro per ogni 100 euro di reddito fino ad azzerarsi
<b>• Nucleo familiare con quattro componenti oltre i genitori o il genitore</b>	
Fino a 12.500 euro	Euro 6.000
Da 12.501 a 21.300 euro	L'Anf decresce di 5 euro per ogni 100 euro di reddito
Da 21.301 a 36.100 euro	L'Anf decresce di 10,5 euro per ogni 100 euro di reddito
Da 36.101 a 45.000 euro	L'Anf decresce di 19,6 euro per ogni 100 euro di reddito
Oltre 45.000 euro	L'Anf decresce di 6,2 euro per ogni 100 euro di reddito fino ad azzerarsi
<b>• Nucleo familiare con cinque componenti oltre i genitori o il genitore</b>	
Fino a 12.500 euro	Euro 7.500
Da 12.501 a 21.300 euro	L'Anf decresce di 7,5 euro per ogni 100 euro di reddito
Da 21.301 a 36.100 euro	L'Anf decresce di 11,2 euro per ogni 100 euro di reddito
Da 36.101 a 39.000 euro	L'Anf decresce di 1,6 euro per ogni 100 euro di reddito
Da 39.001 a 45.000 euro	L'Anf decresce di 25 euro per ogni 100 euro di reddito
Oltre 45.000 euro	L'Anf decresce di 8,8 euro per ogni 100 euro di reddito fino ad azzerarsi
<b>• Nucleo familiare con più di cinque componenti oltre i genitori o il genitore</b>	
L'importo dell'assegno è quello previsto per i nuclei con cinque componenti oltre i genitori o il genitore maggiorato di un ulteriore 15%, nonché di 660 euro per ogni componente oltre il quinto	
<i>Assegno aggiuntivo</i>	
<i>(nuclei con un solo genitore e tre componenti oltre il genitore)</i>	
Fino a 14.500 euro	Euro 1.000
Oltre 14.500 euro	L'Anf decresce di 8,6 euro per ogni 100 euro di reddito fino ad azzerarsi
<i>Assegno aggiuntivo</i>	
<i>(nuclei con un solo genitore e quattro componenti oltre il genitore)</i>	
Fino a 14.500 euro	Euro 1.000
Da 14.501 a 53.000 euro	L'Anf decresce di 1,5 euro per ogni 100 euro di reddito
Oltre 53.000 euro	L'Anf decresce di 1,4 euro per ogni 100 euro di reddito fino ad azzerarsi
<i>Assegno aggiuntivo</i>	
<i>(nuclei con un solo genitore e cinque componenti oltre il genitore)</i>	
Fino a 21.300 euro	Euro 1.550
Da 21.301 a 56.000 euro	L'Anf decresce di 1,6 euro per ogni 100 euro di reddito
Oltre 56.000 euro	L'Anf decresce di 2,5 euro per ogni 100 euro di reddito fino ad azzerarsi
(1) Nel caso di nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti dei genitori o del genitore, l'importo annuale dell'assegno deve essere ridotto:	
a) in presenza di un solo figlio, di 125 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di 650 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti;	
b) in presenza di almeno due figli, di 650 euro per ogni fratello, sorella o nipote presenti nel nucleo.	

## Tarsu, la quota d'entrata in anticipo rimborsa gli utenti

DI ANTONIO G. PALADINO

In tema di Tarsu, le eventuali quote di entrata eccedenti il costo del servizio smaltimento rifiuti possono essere destinate agli utenti, quale rimborso della relativa tassa, ma solo nell'esercizio successivo. E quanto ha affermato la Corte dei conti, sezione regionale di controllo della Liguria, nel testo della deliberazione n. 9 del 5/12/2006, con la quale ha reso noto il proprio orientamento a seguito di un quesito posto dal comune di Chiavari sulla possibilità di poter subito utilizzare, sotto forma di rimborso agli utenti, i risparmi di spesa ottenuti nella gestione dello smaltimento dei rifiuti. Il parere della Corte ligure, reso ai sensi di quella collaborazione agli enti locali demandata dall'art. 7, comma 8 della legge n.131/2003 in materia di contabilità pubblica, ha pertanto sgomberato i dubbi che potevano sussistere sulla procedura da adottare qualora l'ente locale intendesse provvedere a rimborsare ai cit-

tadini/utenti parte del costo del servizio. Ma andiamo con ordine. Innanzitutto, il collegio ha verificato che il sistema di entrata in vigore presso l'ente locale per la copertura del costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani fosse quello della tassa annuale in base a tariffa. Tale norma, pertanto, nel prevedere che il gettito complessivo derivante dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani non possa superare il relativo costo del servizio, ne fa derivare un obbligo in capo all'ente locale, che è quello di provvedere alla restituzione agli utenti dell'eventuale quota di entrata eccedente il costo del servizio medesimo. L'ente locale istante ha prospettato l'ipotesi di fruire di tale risparmio di spesa, ottenuto a seguito di un'operazione economico-finanziaria, nel corso dell'esercizio in corso, con una variazione di bilancio mediante riduzione in uscita dello stanziamento del relativo capitolo e contemporanea istituzione di un capitolo per la restituzione agli utenti dell'importo risparmiato, il

tutto nell'ottica del rispetto della regola secondo la quale l'entità delle entrate riferite al servizio smaltimento rifiuti non può superare l'importo delle spese di gestione del servizio stesso. Il collegio non è stato però dello stesso avviso. Infatti, per il principio di annualità di bilancio, ogni risparmio di gestione, ivi incluso quello che può derivare dal minore costo di un servizio, può essere quantificato solo a chiusura dell'esercizio che avviene con l'approvazione del relativo conto di bilancio. Si esclude, nel corso dell'esercizio, ogni operazione di rimborso agli utenti dell'eventuale quota di entrata che ecceda il costo del servizio per il quale è stata deliberata la relativa tariffa. Sul caso in esame, la Corte ligure ha pertanto deliberato che lo stimato risparmio di spesa, realizzato a chiusura d'esercizio e in quanto derivante da entrate vincolate per legge, confluisce nel risultato di amministrazione per poi essere destinato, nel successivo esercizio, al pagamento agli utenti quale quota di rimborso della tassa.